

DIRETTIVE GENERALI PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO  
DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE DI CUI  
ALL'ART. 2 DEL D.P.G.P. 29.06.2000 N. 13-31/Leg e s.m..

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4/2002

## **Art. 1 – Oggetto.**

- 1) Le presenti direttive disciplinano ai sensi dell'articolo 3 bis del D.P.G.P. 29.06.2000 N. 13-31/Leg e s.m. aggiunto con il D.P.G.P. 25 settembre 2001 n. 30-81/Leg.
- 2) Dalle norme e dai criteri contenuti nelle presenti direttive sono esclusi i siti già esistenti, nonché gli impianti di cui all'art. 2 bis del D.P.G.P. 29.06.2000 N. 13-31/Leg e s.m.

## **Art. 2 – Finalità.**

Le norme ed i criteri di cui al presente documento sono finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) Corretto insediamento nel territorio dal punto di vista paesaggistico ambientale e storico artistico culturale
- 2) Salvaguardia delle zone a prevalente destinazione residenziale e delle aree di probabile sviluppo della residenza secondo le previsioni del P.R.G.
- 3) Applicazione del principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione.

## **Art. 3 – Direttive per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 3 del D.P.G.P. 29.06.2000 N.13-31/Leg e s.m..**

In applicazione del principio di cautela di cui all'art. 1 comma 3 del D.P.G.P. 29.06.2000 N. 13-31/Leg e s.m., l'installazione di impianti fissi di telecomunicazione può avvenire rispettando, oltre ai criteri stabiliti a livello provinciale, una distanza minima di 100 metri dal perimetro delle aree occupate da siti sensibili come gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole elementari, medie e superiori di ogni ordine e grado, le case di cura, le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, gli ambulatori pubblici, gli oratori, le palestre, i campi sportivi, le case sociali e gli immobili destinati in via principale all'uso come luogo di ritrovo di associazioni educative e culturali destinate anche ai giovani, le biblioteche. Con area occupata si intende l'edificio e le aree di pertinenza come i piazzali, aree a verde, aree attrezzate etc.

In applicazione del principio di cautela di cui all'art. 1 comma 3 del D.P.G.P. 29.06.2000 N. 13-31/Leg e s.m. nelle aree identificate dal PRG come Zona attrezzature e servizi pubblici e Zona verde pubblico, in relazione alla possibilità che vengano realizzati nuovi siti sensibili del tipo indicato all'art. 2 comma 1 lett. a del D.P.G.P. 29.06.2000 N. 13-31/Leg e s.m., in dette aree, la realizzazione di impianti fissi di telecomunicazione non è ammessa all'interno delle zone sopra indicate non ancora utilizzate per l'edificazione e ad una distanza inferiore a 100 metri dal confine delle stesse.

Al fine dell'applicazione della normativa provinciale sono considerati siti sensibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b dello stesso DPGP, gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole elementari, medie e superiori di ogni ordine e grado, le case di cura, le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, gli ambulatori pubblici, gli oratori, le palestre, i campi sportivi, le case sociali e gli immobili destinati in via principale all'uso come luogo di ritrovo di associazioni educative e culturali destinate anche ai giovani, le biblioteche.

Al fine di limitare le aree soggette ad inquinamento elettromagnetico, viene stabilito il principio di accorpamento degli impianti su strutture già esistenti. La realizzazione di nuove strutture deve essere motivata dal richiedente dimostrando l'impossibilità tecnica di collocarsi in siti esistenti.

#### **Art. 4 – Criteri generali a salvaguardia degli interessi paesaggistico-ambientali, storici e artistico-culturali.**

Gli impianti fissi di telecomunicazione non possono essere realizzati in aree dove la loro presenza interferisce con la visione che si ha di monumenti, chiese, edifici storici o di pregio, posizionandosi in tutti i punti normalmente raggiungibili del territorio circostante.

Un impianto fisso di telecomunicazioni non potrà comunque essere autorizzato quando per la posizione sul territorio o per le caratteristiche di costruzione la commissione edilizia comunale ravvisi che lo stesso reca pregiudizio al paesaggio naturale o a quello urbano.

#### **Art. 5 – Direttive a salvaguardia delle zone a prevalente destinazione residenziale esistenti e di probabile sviluppo.**

1. Onde non vincolare la futura edificazione residenziale dal punto di vista paesaggistico-ambientale la realizzazione di impianti fissi di telecomunicazione non è ammessa nelle zone non ancora utilizzate delle seguenti aree previste nel P.R.G:
  - zona residenziale di completamento all'interno e all'esterno dei centri storici
  - zona residenziale di completamento consolidate di tipo A
  - zona residenziale di completamento consolidate di tipo B
  - zona per attrezzature ricettive ed alberghiere all'interno e all'esterno dei centri storici.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 la realizzazione di un impianto fisso di telefonia in dette zone, può essere ammessa qualora il gestore dello stesso presenti in allegato alla richiesta di autorizzazione un impegno scritto, vincolante per se e per eventuali soggetti subentranti in futuro nella gestione dell'impianto stesso, a rimuovere l'impianto a proprie spese ed oneri in seguito a semplice richiesta del Comune di Civezzano, qualora ciò fosse ritenuto necessario a parere della Commissione edilizia comunale per la corretta realizzazione dal punto di vista urbanistico e paesaggistico-ambientale di un nuovo insediamento residenziale.

#### **Art. 6 – Identificazione delle zone prioritarie più idonee all'insediamento degli impianti.**

- 1) Di seguito sono elencate le zone dove è preferibile la collocazione degli impianti di telecomunicazione, in ordine di preferenza in base alla possibilità di servire con un unico impianto tutto il territorio comunale, alla distanza dagli abitati e dai siti sensibili ed al minor impatto possibile dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
  - a) loc. Fratte di Celva
  - b) loc. Croce dei Bampi
  - c) loc. Doss di PenedaleLe localizzazioni sopra indicate sono evidenziate nella cartografia allegata.
- 2) Al di fuori di dette zone sono preferibili zone dove sono già presenti impianti tecnologici, tralicci di elettrodotti, pali dell'illuminazione pubblica, ciminiera, impianti di depurazione, ecc..